Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 60 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

A DISPERSI.

R. decreto 20 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 348

Carlo Cattaneo di Vincenzo e di Elisabetta Sorrentino, nato a S. Anastasia (Napoli) il 6 ottobre 1883, ammiraglio di divisione. — Comandante di una divisione navale, che egli aveva istruita, allenata e forgiata con alto intelletto, con paziente amore e con appassionata costanza, alla battaglia di Punta Stilo, essendo in testa alla formazione, con pronta iniziativa e con audace spirito aggressivo affrontava gli incrociatori nemici e con pronta manovra rendeva vani i numerosi attacchi degli aerosiluranti. La notte sul 28 marzo nel tentativo di sottrarre all'offesa nemica un incrociatore colpito da siluro, assalito improvvisamente da forze navali soverchianti, le affrontava con impavida serenità e con consapevole audacia. Nel breve, durissimo combattimento egli profondeva tutte le sue energie e, quando la nave ammiraglia, squarciata e incendiata, non aveva più possibilità di offesa nè speranza di salvezza, riuniva a poppa i superstiti per lanciare sul mare e oltre mare l'ultimo grido di fede: Viva l'Italia - Viva il Re - Viva il Duce.

Compiuto tutto il suo dovere, oltre ogni umana possibilità, egli scompariva in mare con la sua nave e con la sua insegna al vento, sicuro che il suo gesto sarebbe stato esempio di quelle alte virtù di dedizione e di passione, che splendono luminose nel tempo e nella tradizione. — Mediterraneo Centrale e Orientale, 9 luglio 1940-XVIII-28 marzo 1941-XIX.

MEDAGLIA D'ORO

ALLA MEMORIA.

R. decreto 20 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 347

Salvatore Toscano di Dario e di Angelina Monselles, nato ad Imola (Bologna) il 5 luglio 1897, capitano di vascello. — Comandante di squadriglia di cacciatorpediniere, consacrava tutte le sue energie fisiche e spirituali al servizio della nobile causa del dovere e dell'ardimento. In un aspro combattimento notturno contro soverchianti forze, sebbene la sua unità fosse stata inizialmente colpita in modo irreparabile dall'offesa nemica, ordinava e dirigeva con le poche armi rimaste efficienti una audace e violenta reazione contro le navi attaccanti. Con indomito coraggio, deciso a far pagare cara al nemico la perdita dell'unità, continuava nell'impari lotta fino all'esaurimento di qualsiasi mezzo offensivo. Nell'impossibilità di ulteriore resistenza mentre la nave dilaniata dalle esplosioni e in preda alle fiamme, cominciava ad affondare, ordinato agli ufficiali e all'equipaggio di porsi in salvo, rifiutava stoicamente l'invito dei suoi uomini che lo pregavano di salvarsi e, rimasto in piedi sulla plancia, in una suprema sfida al nemico, condivideva fieramente il destino della sua nave che si inabissava. — Mediterraneo Orientale, 28 marzo 1941-XIX.

R. decreto 20 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 349

Pietro De Cristofaro di Giorgio e di Margherita Kraff, nato a Napoli il 1° settembre 1900, capitano di fregata. — Ufficiale superiore di altissimo valore, comandante di silurante, in servizio di scorta ad un importante convoglio in acque insidiate dal nemico, prendeva tutte le disposizioni atte a garantire la sicurezza del convoglio affidatogli. Assaliti la scorta ed il convoglio improvvisamente da soverchianti forze navali nemiche la notte sul 16 aprile 1941, con serena e consapevole audacia conduceva immediatamente all'attacco la nave al suo comando. Crivellata l'unità da colpi nemici, colpito egli stesso da una granata che gli asportava una gamba, rifiutava di esere trasportato in luogo più ridossato e concedeva soltanto che gli venisse legato il troncone dell'arto, non per vivere, ma per continuare a combattere. Così egli rimaneva fino all'ultimo, fermo al suo posto di dovere e di onore e nella notte buia, illuminata a tratti dalle vampe delle granate e dagli incendi, i suoi occhi che si spegnevano avevano ancora la visione di una unità nemica, che sprofondava, nel mare colpita dall'offesa della sua nave. E con questa egli volle inabissarsi, mentre i superstiti, riuniti a poppa lanciavano al nemico il loro grido purissimo di fede. Esempio sublime di indomito spirito guerriero, di coraggio eroico, di virtù di capo, di dedizione alla Patria oltre ogni ostacolo e oltre la vita. — Mediterraneo Centrale, 16 aprile 1941-XIX.

R. decreto 20 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 350

Vittorio Moccagatta di Giuseppe e di Angela Grillo, nato a Bologna l'11 novembre 1903, capitano di fregata. — Comandante di un gruppo di forze d'assalto della Regia marina, consacrava con ardente passione e purissima fede la sua instancabile opera nell'approntamento di speciali mezzi di offesa e nella preparazione dei suoi uomini a sempre più ardui cimenti. Rinnovando con più vasto disegno le gesta eroiche di una sua precedente impresa, organizzava ed eseguiva il forzamento di una munitissima base navale nemica, scagliando con impeto irresistibile i suoi mezzi d'assalto contro le unità alla fonda nel porto, espugnato ad onta della incom-

bente violentissima reazione di fuoco. Sulla via del ritorno, attaccato da numerosi aerei nemici, cadeva falciato da raffiche di mitragliera, mentre sui mari della Patria vibrava ancora l'eco della vittoria e assurgeva ai fastigi dell'epopea la gloriosa impresa, alla quale aveva donato in olocausto la vita. — Acque di Malta, 26 luglio 1941-XIX.

R. decreto 20 *novembre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *gennaio* 1942-XX, *registro n.* 1 *Marina, foglio n.* 351

Giorgio Giobbe di Giacomo e di Assunta Zangrilli, nato a Bologna il 20 marzo 1906, capitano di corvetta. — Volontario nelle forze d'assalto della Regia marina, dedicava con vibrante entusiasmo e fede ardente tutte le sue energie al servizio e al potenziamento di speciali mezzi d'offesa, con i quali era impaziente di superare le gesta già compiute nelle operazioni di Spagna e d'Albania e nel presente conflitto. Al comando di una formazione destinata al forzamento di una munitissima base nemica, dopo aver atteso, ad immediato contatto delle difese avversarie, il momento favorevole all'azione, lanciava, col cuore teso alla mèta, attraverso il varco aperto negli sbarramenti sotto la violentissima reazione di fuoco del nemico, i suoi mezzi di assalto, la cui potenza distruttrice si abbatteva inesorabile e precisa sulle unità nemiche. Falciato sulla via del ritorno, da raffiche di mitragliere di aerei nemici, suggellava con la morte il coronamento dell'epica impresa già consegnata con l'aureola della gloria ai fasti della Patria. — Acque di Malta, 26 luglio 1941-XIX.

R. decreto 20 *novembre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *gennaio* 1942-XX, *registro n.* 1 *Marina, foglio n.* 352.

Giorgio Modugno di Francesco e di Enrichetta De Amicis, nato a Genova il 30 aprile 1911, capitano G. N. — Imbarcato in qualità di capo servizio del genio navale su squadriglia cacciatorpediniere durante uno scontro navale contro forze soverchianti che infliggevano duri colpi alla sua unità, con ammirevole serenità dirigeva tutte le operazioni per fronteggiare i danni provocati dal tiro nemico, eseguendo prontamente e personalmente, in sostituzione dei propri dipendenti uccisi e feriti, importanti manovre atte a mantenere fino all'ultimo l'integrità combattiva della nave, malgrado gli incendi, gli scoppi delle riservette delle munizioni ed il dilagare del vapore. Dopo l'affondamento del cacciatorpediniere, raggiungeva a nuoto una zattera ricolma di naufraghi, e, pur essendo ferito e stremato di forze, rinunciava a prendervi posto, e si prodigava con la parola e con l'esempio per disciplinare l'assistenza ai feriti più gravi ed ai più deboli. In questo nobile intento impegnava con eroico spirito di sacrificio e incomparabile fermezza d'animo tutte le sue residue forze, finchè, esausto per le ferite riportate e per il lungo sforzo, scompariva fra i flutti coronando degnamente la sua carriera di ufficiale colto, valente, appassionato, tutto dedicato al bene del servizio ed al compimento del dovere. — Mediterraneo Orientale, 28 marzo 1941-XIX.

R. decreto 20 *novembre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1942-XX, *registro n.* 1 *Marina, foglio n.* 346.

Carlo Marenco di Moriondo di Alberto e di Eva Rigoletti, nato a Torino il 12 ottobre 1915, sottotenente di vascello. — Giovane ufficiale imbarcato sin dall'inizio delle ostilità su di un sommergibile, partecipava a numerose azioni di guerra, facendo rifulgere in ogni occasione le sue superbe doti di entusiasmo e di ardimento. Nel corso di una missione in Atlantico, durante la quale il suo sommergibile ingaggiava aspro combattimento col cannone contro un piroscafo armato nemico, accortosi che l'armamento del pezzo era in difficoltà a causa della violenza del mare, scendeva, con spontanea decisione dalla torretta in coperta e, raggiunti i suoi uomini, assumeva la direzione del tiro, partecipando egli stesso al caricamento del pezzo e alla sua manovra. Investito dall'onda di esplosione di un proiettile scoppiato a poca distanza dal sommergibile e ferito da scheggia, veniva violentemente lanciato contro la torretta. Incurante del suo stato e spinto solo dal suo generoso impulso, riusciva con sforzo sovrumano a rialzarsi e trascinatosi di nuovo presso i suoi uomini, aiutava a caricare il pezzo e ordinava il fuoco. Stremato di forze si abbatteva qualche istante dopo in coperta e, travolto da una ondata scompariva in mare. Esempio in vita di entusiasmo e di attaccamento al servizio, esempio in morte di eroica virtù. — Oceano Atlantico, 9 gennaio 1941-XIX.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 *ottobre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 26 *marzo* 1940-XVIII, *registro* 3 *Africa Italiana, foglio* 74.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Mahamud Daganè Ailè, sottocapo (*alla memoria*). — Durante un combattimento, si lanciava con la propria squadra contro forze nemiche soverchianti e concorreva a respingerle evitando l'aggiramento del reparto. Ferito una prima volta, rifiutava ogni soccorso e dopo essersi fasciato alla meglio con una striscia di futa, continuava a combattere, finchè colpito una seconda volta mortalmente perdeva la vita sul campo. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Ubiscet Mascal, iusbasci (36825). — Addetto al servizio informazioni, non esitava a correre, con una piccola pattuglia, in aiuto di un capo nostro sottomesso, assediato da ingente numero di nemici, riuscendo a sfondare il cerchio nemico e ad unirsi agli assediati ai quali infondeva calma e coraggio. Prolungatosi l'assedio per qualche giorno, e trovandosi gli assediati senz'acqua e quasi senza munizioni, riusciva ad aprirsi con le bombe a mano un varco e portare in salvo tutti gli uomini. — Berberè, 9-12 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abduliakil ben Saad, buluc basci (5391) (*alla memoria*). — Vice comandante di plotone fucilieri, durante un combattimento notturno, incurante del pericolo percorreva continuamente la linea di fuoco, incoraggiando ed animando gli ascari alla resistenza. Ricevuto ordine di rettificare la linea, lo eseguiva con calma e serenità esponendosi nei punti di maggior pericolo fino a quando, ferito mortalmente all'addome, lasciava la vita sul campo. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Ariccìò, 21 febbraio 1937-XV.

Ali Erzi Giama, capo banda. — Durante aspro combattimento dava chiare prove di coraggio e di capacità di comando, guidando la propria banda all'attacco di forti nuclei nemici che tentavano l'aggiramento del reparto. Successivamente attaccava di nuovo l'avversario respingendolo con gravi perdite. Esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Ali ben Mohamed Regeb, sciumbasci (4231) (*alla memoria*). — Incurante di una grave ferita riportata durante il combattimento continuava ad assolvere il proprio compito fino a quando, venutegli meno le forze, cadeva lasciando la vita sul campo. Esempio di spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. — Ariccìò, 22 febbraio 1937-XV.

Ammar ben Karfalla, muntaz (9619). — Durante un combattimento, d'iniziativa si portava su posizione intensamente battuta, per individuare la postazione di una mitragliatrice avversaria. Ferito gravemente, non si lasciava trasportare al posto di medicazione senza aver dato prima indicazioni sull'arma avversaria. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Ariccìò, 22 febbraio 1937-XV.

Amor ben Kalifa, muntaz (1990). — Durante un combattimento, visto il proprio capo squadra cadere ferito fuori dalla trincea, si lanciava in suo aiuto per trasportarlo al sicuro. Ostacolato dal tiro di fucileria di nemici appostati in un cespuglio, risolutamente e incurante del pericolo, con preciso lancio di bombe a mano li disperdeva causando loro perdite. Caricatosi indi sulle spalle il graduato lo portava al riparo. Esempio di abnegazione, cameratismo e sprezzo del pericolo. — Dorò Ricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Araià Sellassè Zellehà, indigeno. — Dopo aver tentata, con pochi compagni, la difesa di Uacciò contro la furia brigantesca ed aver permesso col suo atto a molte famiglie di salvarsi, presentavasi ad Asba Tafari, dove venne assunto come interprete dal comando colonna. Otto mesi di vita col reggimento dimostrarono la sua fedeltà al Governo; sei combattimenti misero in luce il coraggio personale; l'importante servizio svolto, le sue doti di intelligenza. Durante furioso combattimento per la conquista di forti posizioni, per raccogliere rapidamente notizie si spostò più volte sulle prime linee, dall'uno all'altro dei reparti avanzati dimostrando sprezzo del pericolo e serena

coscienza del dovere. Al momento in cui i battaglioni scattarono in travolgente assalto, unitosi alle squadre avanzate piombò sul nemico, uccidendone alcuni in furioso corpo a corpo. Bell'esempio di completa dedizione al Governo e di intelligente comprensione della giustizia e del benessere che l'Italia porta alla sua terra. — Uarghiè, 22 febbraio 1937-XV.

Assan Iussuf, sottocapo di banda irregolare. — Comandante una pattuglia, di propria iniziativa attaccava un nucleo di nemici a guardia di un cannone Oerlikon, riuscendo a catturare il cannone e varie armi e volgendo in fuga il nemico. — Coban, 18 gennaio 1937-XV.

Belgassen ben Amor Abdussalam, ascari (32745) (*alla memoria*). — Addetto alle salmerie di primo scaglione, durante un attacco nemico, chiamato in linea con gli altri conducenti, era d'esempio ai compagni per calma, serenità e sprezzo del pericolo. Ferito mortalmente, prima di morire chiedeva loro notizie sul combattimento e spirava sereno, pago del dovere compiuto. — Uaghei, 21 febbraio 1937-XV.

Farag ben Gibrin, uachil (9814). — Durante un attacco nemico, benchè i compagni fossero rimasti feriti, ritto sulla trincea, incurante delle raffiche di mitragliatrice che investivano la posizione, con calma e coraggio, seguitava a sparare sull'avversario, lanciando invettive al nemico ed incoraggiando alla resistenza i compagni feriti. — Ricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Gaal Deissò Fido, dubat. — Durante lungo ed aspro combattimento dava esempio di sangue freddo e sprezzo del pericolo. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere fino a che, svenuto, veniva trasportato al posto di medicazione. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Mohamed Ahmed Ghedi, dubat. — Durante lungo ed aspro combattimento dava esempio di sangue freddo e sprezzo del pericolo. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere fino a che, svenuto, veniva trasportato al posto di medicazione. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Mohamed ben Imbar, muhtaz (18927). — Capo arma, durante un combattimento, accortosi che la propria mitragliatrice leggera non funzionava più regolarmente e impossibilitato, nel momento particolarmente delicato, a ripararla, attraversava risolutamente zona scoperta e battuta per recarsi presso altro reparto meno impegnato e sostituire l'arma. Ritornato al suo posto, sebbene ferito continuava a mitragliare l'avversario, rifiutando ogni soccorso fino al termine dell'azione. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Mohamed Sughi ben Miled, ascari (*alla memoria*). — Durante un combattimento, si lanciava su un nucleo di nemici appostati in una caverna, che ostacolavano l'avanzata del suo buluc. Mentre lanciava bombe a mano rimaneva ferito a morte, dando ai compagni, col suo sacrificio, esempio di completa dedizione, coraggio e sprezzo del pericolo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Omar, Medobè Bari, sottocapo. — Durante aspro combattimento dava chiare prove di coraggio e di capacità di comando, guidando la propria banda all'attacco di forti nuclei nemici che tentavano l'aggiramento del reparto. Successivamente attaccava di nuovo l'avversario, respingendolo con gravi perdite. Esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Sala ben Craim, ascari (20614). — Portaordini, durante un combattimento attraversava più volte zone scoperte e battute dal fuoco avversario per assolvere i compiti affidatigli. Ferito ad un braccio continuava nel suo compito finchè colpito una seconda volta, veniva trasportato al posto di medicazione. — Ricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Selama ben Ag Sala, buluc basci (6741). — Comandante di squadra fucilieri, durante un attacco nemico, mentre si portava dalla sua postazione a quella della mitragliatrice leggera della sua squadra, rimaneva ferito ad un ginocchio. Incurante del dolore, si trascinava vicino all'arma e vi restava fino al termine dell'azione rifiutando di farsi trasportare al posto di medicazione, continuando ad incitare i compagni ed a dirigere il fuoco della mitragliatrice. Esempio di alto senso del dovere. — Ricciò, 21 febbraio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Abdussalam ben Macluf, buluc basci (838). — Graduato capace e fedele, durante tutta la campagna confermò il suo valore e la sua capacità. In uno scontro con forze nemiche, conquistò munita posizione avversaria, rigettando i difensori nella vallata sottostante. Contrattaccato reagì animosamente respingendo il nemico al quale inflisse perdite sensibili, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Ali Mahamud Iusuf, sottocapo di bande. — Graduato di grande rendimento e di sicura fede, quale comandante di squadra dimostrava, durante aspro combattimento, belle qualità di combattente, guidando i suoi uomini con perizia e slancio all'attacco del nemico che tentava in forze l'aggiramento del reparto. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Alì ben Mohamed ben Salem Sciafi, sciumbasci (4478). — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, pronunciatasi la reazione del nemico sul fianco del plotone, manteneva contegno calmo e sereno, coadiuvando efficacemente il proprio comandante nel contrattacco. Rimasto ferito, continnuava ad animare i dipendenti dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Ali Iusuf Abdi, sottocapo di bande. — Graduato di grande rendimento e di sicura fede, quale comandante di squadra dimostrava, durante aspro combattimento, belle qualità di combattente, guidando i suoi uomini con perizia e slancio all'attacco del nemico che tentava in forze l'aggiramento del reparto. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Ali ben Amed Abbas, muntaz (20855). — Durante un combattimento, venuto a conoscenza della precisa posizione cui trovavasi un cannoncino nemico, si lanciava alla testa dei propri compagni, incitandoli con la voce e con l'esempio, incurante del pericolo, raggiungendo per primo il cannone avversario. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Ameda ben Ali El Arabi, ascari (24795). — Portaordini, durante un combattimento, fu sempre fra i primi ove maggiore era il pericolo. Bloccando una caverna dove il nemico si era rifugiato, si prodigò con slancio e ardire fino alla completa distruzione dell'avversario, dando costante prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Amor ben Ag Amor, muntaz (15089). — Graduato capace e coraggioso, durante un combattimento, individuata una mitragliatrice avversaria che ostacolava l'avanzata del reparto, si portava in posizione scoperta e battuta dal fuoco nemico ma idonea per meglio battere la postazione nemica riuscendo a ridurla al silenzio. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Amor ben Salem, ascari (9713). — Durante un combattimento, accompagnava volontariamente il proprio buluc basci, il quale si era spinto su un fianco del nostro schieramento per cercare di ridurre al silenzio una mitragliatrice avversaria che ostacolava l'azione e, con calma e coraggio, lo coadiuvava nel difficile compito, incurante del fuoco avversario. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Bukares ben Kalifa, buluc basci (9639). — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, percorrendo incurante del pericolo terreno battuto dal fuoco nemico, guidava la sua squadra su posizione scoperta ma idonea a meglio rintuzzare la reazione dei nemici, riducendo al silenzio una mitragliatrice nemica da lui individuata e benchè sotto il fuoco di altra mitragliatrice avversaria, rimaneva sulla posizione, appoggiando col fuoco delle sue armi il movimento del suo plotone e partecipando di poi all'assalto finale. Esempio di capacità, alto senso del dovere e coraggio. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Calif Gas Iusuf, dubat. — Incaricato, durante violento combattimento, di recapitare un ordine ad una banda lanciata sul fianco destro del nemico, attraversava intrepidamente le linee nemiche e portava a compimento la missione affidatagli. Attaccato durante il ritorno, da un gruppo di nemici, riusciva ad ucciderne tre e a portarsi in salvo nelle nostre linee. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Chessesè Gobezè, iusbasci (1715). — Inviato con incarico informativo in zona occupata dai nemici, riusciva ad ottenere importanti informazioni che subito comunicava al suo comando. Successivamente, fermatosi nella zona per assumere notizie, veniva attaccato da un forte gruppo di avversari, che riusciva a volgere in fuga infliggendo loro perdite sensibili. — Berberè, 5 marzo 1937-XV.

Elmi Gure Addò, capo banda. — Comandante di banda mitraglieri dimostrava, in aspro combattimento, belle doti di combattente e capacità di comando. Attaccato violentemente il reparto sul fianco si lanciava con pochi uomini al contrattacco respingendo il nemico e superando brillantemente il critico momento. Esempio a tutti di coraggio e sprezzo del pericolo. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Farag ben Mohamed, buluc basci (9235). — Comandante di buluc avanzato di una colonna in marcia, preso contatto col nemico, raggiungeva, sotto intenso fuoco avversario, il posto assegnatogli, alla testa dei suoi uomini, lanciandosi, di poi,

su munita posizione tenuta da elementi nemici, ricacciandoli e facilitando così i movimenti del proprio reparto. — Ricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Farag ben Kalifa, muntaz. — Durante un combattimento, accortosi che nuclei nemici, favoriti dal terreno, si erano avvicinati alle nostre linee, balzava in piedi e incoraggiando con la parola i propri ascari, incurante del fuoco avversario, faceva rettificare la linea, portandosi con la mitragliatrice su una posizione da dove poteva efficacemente battere il nemico e volgerlo in fuga. — Ricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Farag ben Sala, ascari (31652). — Esploratore, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, notato che un nucleo di nemici favorito del terreno e dall'oscurità si era portato a breve distanza dalla nostra linea, usciva cautamente dalla trincea e con preciso lancio di bombe a mano lo volgeva in fuga, causandogli perdite sensibili. Esempio di slancio, decisione e sprezzo del pericolo. — Ricciò, 21-22 febbraio 1937-XV.

Miled ben Mohamed, buluc basci (4071). — Vice comandante di plotone, durante un combattimento, coadiuvava con intelligenza e coraggio il proprio ufficiale. Visto un gruppo di nemici che ostacolava l'avanzata del reparto, alla testa dei suoi uomini vi si lanciava contro e con efficace lancio di bombe a mano riusciva a volgerlo in fuga infliggendogli perdite sensibili. Esempio di calma, iniziativa e sprezzo del pericolo. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Musbà ben Ag Ganem, buluc basci (4069). — Durante un combattimento, guidava con slancio e sprezzo del pericolo la sua squadra all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando i suoi uomini con la voce e con l'esempio e volgendo in fuga l'avversario con preciso lancio di bombe a mano. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Ricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Noch ben Salem, uachil (19085). — Durante un combattimento, visto un gruppo nemico appostato dietro un costone roccioso, di iniziativa si lanciava alla testa di un gruppo di ascari contro il gruppo nemico e sebbene fatto segno a violenta fucileria, riusciva nel suo intento, sgominando l'avversario con aggiustato lancio di bombe a mano. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Sceteui ben Mohamed ben Ali, muntaz (9251). — Durante l'attacco a munita posizione nemica, pronunciatasi una forte reazione avversaria sul fianco del reparto, partecipava al contrattacco distinguendosi per slancio e coraggio. Rimasto ferito ad un braccio manteneva contegno calmo e sereno, dando esempio di sprezzo del pericolo. — Ricciò, 22 febbraio 1937-XV.

(3075)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. **1550.**

Ordinamento della Scuola di applicazione della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Scuola di applicazione della Regia aeronautica provvede al perfezionamento tecnico-professionale degli ufficiali della Regia aeronautica mediante:

1) corsi regolari per i sottotenenti provenienti dalla Regia Accademia aeronautica;

2) corsi varii in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica.

Art. 2.

Alla Scuola di applicazione è assegnato il seguente personale:

a) un generale dell'Arma aeronautica in qualità di comandante;

b) un colonnello o un generale di brigata aerea in qualità di comandante in 2ª e direttore degli studi;

c) insegnanti militari e civili;

d) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici, nella misura richiesta per la disciplina degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche nonchè per il funzionamento dei vari uffici e servizi;

e) inservienti (famigli);

f) operai.

TITOLO II.

Corsi presso la Scuola di applicazione della Regia aeronautica.

Art. 3.

Ogni corso regolare ha la durata normale di un anno accademico.

Art. 4.

I corsi indicati nel n. 2 dell'art. 1 avranno la durata e si svolgeranno secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Ministero.

Art. 5.

Gli ufficiali allievi della Scuola di applicazione conserveranno il trattamento economico cui hanno diritto secondo il grado e categoria col quale sono ammessi ai corsi.

Art. 6.

Il corso regolare dell'anno accademico comprende la istruzione teorica e pratica che si impartisce presso la Scuola di applicazione per il perfezionamento militare, culturale, disciplinare e fisico degli allievi.

Art. 7.

Per gli ufficiali allievi provenienti dai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica e per quelli nominati in servizio attivo a seguito di concorso, l'esito favorevole del corso alla fine dell'anno accademico è subordinato alla condizione di aver ottenuta negli esami finali l'approvazione in tutte le materie in base alle norme contenute nel regolamento interno di cui al successivo art. 16.

Per gli ufficiali la cui nomina in servizio attivo avviene a seguito di un concorso per titoli e per esami ed

è subordinata al compimento, con l'esito favorevole, di un corso di studi presso una scuola della Regia aeronautica, l'esito favorevole del corso è altresì subordinato all'accertamento della necessaria attitudine militare.

Art. 8.

Le sessioni di esame sono due.

Il Ministero dell'aeronautica su proposta del Comando della Scuola di applicazione, stabilisce le epoche in cui dovranno aver luogo dette sessioni.

Il Ministero dell'aeronautica, a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, ha facoltà di concedere una terza sessione di esami agli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto partecipare ad una delle due sessioni precedenti.

Art. 9.

Gli ufficiali allievi che nella prima sessione non siano stati riprovati in più di tre materie, possono ripresentarsi nella seconda sessione a sostenere gli esami non superati.

Art. 10.

L'attitudine militare di ogni ufficiale allievo è giudicata dal comandante della Scuola di applicazione su proposta del Consiglio permanente di disciplina di cui al successivo art. 12, in base:

a) al complesso delle qualità di animo e di carattere indispensabili all'ufficiale;

b) all'attitudine al volo;

c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate nelle esercitazioni pratiche tecnico-professionali;

d) alle qualità militari in genere.

Art. 11.

I sottotenenti allievi del corso regolare che durante l'anno dimostrino, per motivi disciplinari o di salute, deficiente attitudine militare o professionale, saranno segnalati dal Comando della scuola al Ministero della aeronautica per gli opportuni provvedimenti.

Per gli ufficiali allievi dei corsi indicati nel n. 2 dell'art. 1 saranno adottate, nel caso predetto, le misure che il Ministero stabilirà di volta in volta per ciascun corso in relazione delle esigenze del corpo, ruolo e categoria cui gli allievi appartengono.

TITOLO III.

Consiglio permanente di disciplina - Consiglio permanente di istruzione - Loro composizione.

Art. 12.

Presso la Scuola di applicazione sono costituiti:

a) un Consiglio permanente di disciplina, che dà parere sulle questioni riguardanti la condotta, l'attitudine militare e professionale degli ufficiali allievi e sulle altre questioni che possono essere sottoposte al suo esame;

b) un Consiglio permanente d'istruzione, che dà parere sulle questioni riguardanti gli insegnamenti.

Il Consiglio permanente di disciplina è composto del comandante in 2ª, presidente, di due ufficiali superiori A. A. r. n., membri, e di un capitano A. A. r. n., segretario senza voto.

Il Consiglio permanente di istruzione è composto del comandante in 2ª, presidente, di due insegnanti militari e di due insegnanti civili, membri, e di un capitano A. A. r. n., segretario senza voto.

La nomina dei componenti i Consigli suddetti è fatta ogni anno dal comandante della Scuola.

Il comandante della Scuola ha facoltà di aggregare al Consiglio permanente d'istruzione, di volta in volta, altri membri da lui giudicati di speciale competenza nelle questioni da trattare.

TITOLO IV.

Alloggi e mensa.

Art. 13.

Gli ufficiali allievi dovranno, di regola e fino alla concorrenza dei posti disponibili, alloggiare presso la Scuola.

La mancata assegnazione dell'alloggio non dà diritto a compenso alcuno, né al pagamento a carico dell'amministrazione di un alloggio fuori dei locali della Scuola.

Art. 14.

Presso la Scuola di applicazione è istituita un mensa alla quale gli ufficiali allievi hanno l'obbligo di partecipare.

Alla gestione di tale mensa si applicano le norme vigenti per le mense di servizio per gli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica.

Art. 15.

Sulle competenze degli ufficiali allievi saranno effettuate le trattenute per le spese che rivestono carattere personale e di utilità.

In caso di allontanamento definitivo dalla Scuola, qualunque ne sia la causa, l'ufficiale allievo è tenuto a pareggiare il proprio conto particolare all'atto della liquidazione delle sue competenze.

Art. 16.

Con regolamento interno da approvare dal Ministro per l'aeronautica saranno stabilite le norme per quanto concerne l'amministrazione della Scuola, nonchè il governo disciplinare e didattico degli ufficiali allievi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1551.

Soppressione di direzioni generali ed istituzione di nuovi uffici presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 25 agosto 1932-X, n. 1086, e 5 ottobre 1939-XVII, n. 1746, relativi all'organizzazione dell'Amministrazione centrale degli affari esteri;

Visto il R. decreto 19 maggio 1941-XIX, n. 639;

Visto il R. decreto 3 agosto 1941-XIX, n. 1048;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche all'organizzazione dell'Amministrazione centrale degli affari esteri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le tre Direzioni generali ripartite complessivamente in otto uffici ed un servizio di cui all'art. 1 del R. decreto 19 maggio 1941-XIX, n. 639.

Art. 2.

Sono istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri sette nuovi uffici, alle dipendenze dell'Eccellenza il Ministro.

Art. 3.

Il numero complessivo dei servizi e degli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri è fissato pertanto in 37.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 dicembre 1941 XX, n. 1552.

Applicazione nei confronti degli Stati Uniti d'America del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che dall'11 dicembre 1941-XX, l'Italia è in guerra con gli Stati Uniti d'America e che pertanto, dalla stessa data, la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il predetto Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti degli Stati Uniti d'America;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile, nei confronti degli Stati Uniti d'America, dall'11 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 90. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° novembre 1941-XX, n. 1553.

Accordo economico collettivo per la disciplina delle tariffe delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina delle tariffe delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 15 maggio 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, l'Ente nazionale fascista della cooperazione e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, la Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura nella seduta del 20 agosto 1940-XVIII e dalla Corporazione delle comunicazioni interne nella seduta del 16 dicembre 1940-XVIII, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina delle tariffe delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli.

Il testo dell'accordo, con il visto del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Accordo economico collettivo per la disciplina delle tariffe delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli.

L'anno 1940-XVIII, il giorno 15, del mese di maggio, in Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente Consigliere nazionale dott. Mario Muzzarini,

l'Ente nazionale fascista della cooperazione, rappresentato dal presidente Consigliere nazionale avv. Giovanni Fabbrici,

e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli, rappresentata dal presidente Consigliere nazionale Francesco Boccadifuoco, da una parte,

e la Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione, rappresentata dal commissario, comm. Corrado Castiglioni, dall'altra;

riconosciuta la necessità che le prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli siano regolate da norme generali e costanti, in uno spirito di concreta collaborazione corporativa e nell'interesse comune delle categorie dei produttori, dei commercianti e degli spedizionieri,

stipulano il seguente accordo economico collettivo a carattere nazionale:

Art. 1.

Il presente accordo si applica alle prestazioni degli spedizionieri per tutti i trasporti di prodotti ortofrutticoli in partenza da stazioni italiane, destinati sia a località del Regno sia a località estere, escluse quelle della Gran Bretagna e dell'Irlanda.

Art. 2.

Le prestazioni degli spedizionieri per i trasporti di cui all'articolo precedente, saranno fatturate a prezzo finito, per ogni trasporto, come segue:

1. — *Per spedizioni all'estero:*

a) per ogni trasporto, fino a cinque tonnellate di merce escluso il peso del ghiaccio e delle eventuali impalcature:

1) carteggio	L.	5 —
2) compilazione del carteggio, comprendente i rischi di erronea richiesta di tariffa o di erroneo istradamento	»	5,50
3) sorveglianza ai transiti e spese telegrafiche ordinarie	»	5,50
4) ritiro dei moduli di esportazione ed invio allo speditore	»	5,50
5) fidejussione all'Amministrazione ferrovie dello Stato	»	2,50
6) spese generali varie e commissioni dello spedizioniere	»	16,50
7) spese di amministrazione per il conguaglio delle anticipazioni	»	1,50
Totale	L.	42 —

Quando dalla prestazione dello spedizioniere sia esclusa la compilazione del carteggio, il prezzo di cui sopra è ridotto di L. 5.

Qualora sia richiesta l'assistenza degli spedizionieri, in rappresentanza degli speditori, alle operazioni di carico dei vagoni presso gli scali ferroviari, il prezzo di cui sopra è aumentato di L. 5;

b) per ogni trasporto fino a dieci tonnellate di merce, escluso il peso del ghiaccio e delle eventuali impalcature:

1) carteggio	L.	5 —
2) compilazione del carteggio, comprendente i rischi di erronea richiesta di tariffa e di erroneo istradamento	»	5,50
3) sorveglianza ai transiti e spese telegrafiche ordinarie	»	5,50
4) ritiro dei moduli di esportazione ed invio allo speditore	»	5,50
5) fidejussione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	»	2,50
6) spese generali varie e commissione dello spedizioniere	»	19,50
7) spese di amministrazione per il conguaglio delle anticipazioni	»	1,50
Totale	L.	45 —

Quando dalla prestazione degli spedizionieri sia esclusa la compilazione del carteggio, il prezzo di cui sopra è ridotto di L. 5.

Qualora sia richiesta l'assistenza degli spedizionieri in rappresentanza degli speditori, alle operazioni di carico dei vagoni presso gli scali ferroviari, il prezzo di cui sopra è aumentato di L. 5;

c) per ogni trasporto oltre dieci tonnellate di merce, escluso il peso del ghiaccio e delle eventuali impalcature:

1) carteggio	L.	5 —
2) compilazione del carteggio, comprendente i rischi di erronea richiesta di tariffa e di erroneo istradamento	»	5,50
3) sorveglianza ai transiti e spese telegrafiche ordinarie	»	5,50
4) ritiro dei moduli di esportazione ed invio allo speditore	»	5,50
5) fidejussione all' Amministrazione delle ferrovie dello Stato	»	2,50

6) spese generali varie e commissione dello spedizioniere . . . . L. 22,50
7) spese di amministrazione per il conguaglio delle anticipazioni . . . . . . » 1,50

Totale . . . L. 48 —

Quando dalla prestazione degli spedizionieri sia esclusa la compilazione del carteggio, il prezzo di cui sopra è ridotto di L. 5.

Qualora sia richiesta l'assistenza degli spedizionieri in rappresentanza degli speditori, alle operazioni di carico dei vagoni presso gli scali ferroviari, il prezzo di cui sopra è aumentato di L. 5.

2. — *Per spedizioni a stazioni del Regno*:

1) carteggio . . . . L. 3,50
2) fidejussione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . » 2,50
3) spese generali varie e commissione dello spedizioniere . . . . » 5 —

Totale . . . L. 11 —

Qualora sia richiesta l'assistenza degli spedizionieri, in rappresentanza degli speditori, alle operazioni di carico dei vagoni presso gli scali ferroviari, il prezzo di cui sopra è aumentato di L. 8.

Nel caso di spedizioni e di rispedizioni a e da centri ortofrutticoli di rispedizione sarà applicata la tariffa prevista per le spedizioni all'estero, a seconda del tonnellaggio.

Art. 3.

Nel caso di spedizioni dirette all'estero, gli speditori, qualora non sia precisato tempestivamente il peso esatto del carico, sono tenuti ad anticipare agli spedizionieri un importo di L. 53, per ogni trasporto, sotto forma di spesa anticipata sul carteggio, salvo conguaglio a spedizione effettuata, in rapporto all'effettivo peso del carico.

Gli spedizionieri sono tenuti a documentare agli speditori quelle altre spese di carattere straordinario da essi eventualmente sostenute per conto degli speditori stessi per l'assistenza ai trasporti. In tal caso compete agli spedizionieri il rimborso delle spese straordinarie effettivamente sostenute.

Art. 4.

Quando gli spedizionieri provvedono al rifornimento di ghiaccio per la conservazione delle derrate durante il percorso, questo servizio verrà fatturato al puro costo, aumentato di L. 25, per ogni carro ghiacciato, a titolo di compenso per la prestazione dello spedizioniere.

La Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione è tenuta a notificare alle altre organizzazioni stipulanti i prezzi correnti del ghiaccio nei vari centri di transito.

Art. 5.

Nel caso di controversie individuali aventi per oggetto la materia prevista dal presente accordo, la parte, prima di adire la magistratura competente, deve richiedere l'associazione sindacale, dalla quale è rappresentata, per il tentativo di conciliazione.

Art. 6.

In caso di inosservanza del presente accordo, si applicano oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni sindacali, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 7.

Il presente accordo sostituisce dalla sua entrata in vigore l'accordo economico collettivo 26 giugno 1937-XV.

Il presente accordo entra in vigore il 20 maggio 1940-XVIII, ha la durata di un anno da tale data, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non venga denunziato da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*
MARIO MUZZARINI

p. *L'Ente nazionale fascista della cooperazione*
GIOVANNI FABBRICI

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli*
FRANCESCO BOCCADIFUOCO

p. *La Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione*
CORRADO CASTIGLIONI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° dicembre 1941-XX, n. 1554.

Accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici, sgranatrici e degusciatrici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici, sgranatrici e degusciatrici, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 30 maggio 1941-XIX, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori, la Confederazione fascista degli agricoltori, la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti, la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari conduttori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri, la Federazione nazionale fascita delle cooperative di produzione e lavoro, la Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo e l'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione dei cereali nella seduta del 23 giugno 1941-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici, sgranatrici e degusciatrici.

Il testo dell'accordo, con il visto del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici, sgranatrici e degusciatrici.

Il giorno 30 maggio 1941-XIX, in Roma,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal prof. Balella Giovanni;

la Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente senatore Filippo Cremonesi;

la Confederazione fascista degli agricoltori in persona del presidente Consigliere nazionale dott. Muzzarini Mario anche per

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti presieduta dal Consigliere nazionale Usai Ettore, assente per causa di guerra;

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari conduttori in persona del commissario dottor Traniello Gradassi Giuseppe;

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Consigliere nazionale Lai Vincenzo;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal segretario prof. Severini Carlo;

la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario comm. Bonvicini Rolando;

la Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal Consigliere nazionale dott. Labadessa Rosario;

l'Ente nazionale fascista della cooperazione in persona del presidente Consigliere nazionale Giovanni Fabbrici;

allo scopo di disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni di trebbiatura, sgranatura e degusciatura a macchina, dei cereali e delle leguminose, eseguite per conto di terzi,

hanno stipulato il seguente accordo economico:

Art. 1.

L'esercente di una macchina trebbiatrice, sgranatrice o degusciatrice deve allestire la propria macchina, tenerla pronta, in perfetta efficienza, con tutti gli accessori occorrenti per l'esecuzione dei lavori di trebbiatura, sgranatura o degusciatura, a principio della campagna, perchè possa iniziarsene il trasporto nonchè il lavoro stesso, secondo le intese ed i patti intervenuti con il produttore agricolo.

Il personale addetto al funzionamento della macchina deve essere tecnicamente idoneo e pronto per iniziare il lavoro.

Art. 2.

L'esercente della macchina, oltre alle assicurazioni di legge a favore del proprio personale, deve altresì assicurare a sue spese il personale ausiliario, anchè se fornitogli dal produttore agricolo, necessario per l'esecuzione dei lavori.

L'esercente stesso risponde del danno arrecato al prodotto da lavorare o lavorato per fatto od omissione del personale da lui fornito, e di quello verificatosi per causa della macchina non mantenuta in efficienza.

Art. 3.

Sono a carico dell'esercente la macchina trebbiatrice, sgranatrice o degusciatrice:

a) le spese relative agli addetti alla macchina;

b) i combustibili o i carburanti, i lubrificanti e in genere tutto quanto occorra per il perfetto e continuato funzionamento della macchina;

c) le riparazioni alla macchina che eventualmente si rendessero necessarie durante il lavoro e la sostituzione della macchina stessa qualora la riparazione non fosse possibile nel termine di cui appresso.

Il tempo massimo entro il quale dovrà essere ultimata la riparazione o effettuata la sostituzione della macchina dovrà essere di 48 ore, decorrenti dal momento in cui si è verificato il guasto.

L'esercente della macchina risponde dei danni eventualmente derivanti dal ritardo dovuto a fatto od omissione a lui imputabili, qualora il termine, di cui al comma precedente, sia trascorso inutilmente.

Art. 4.

Sono a carico del produttore agricolo, salvo le deroghe e le limitazioni da fissarsi negli accordi economici collettivi complementari:

a) il trasporto della macchina — non azionata da trattore — dal deposito o dalla rimessa oppure dall'aia, in cui abbia terminato altro lavoro, al posto di lavorazione.

Il produttore agricolo dovrà concorrere con l'opera sua, o di personale da lui dipendente, al piazzamento della macchina stessa;

b) il personale d'aia necessario per l'espletamento dei lavori di trebbiatura, sgranatura o degusciatura;

c) il vitto al personale di macchina nonchè i mezzi di trasporto per la provvista delle vivande. Ove il vitto non venga somministrato, il produttore agricolo ne corrisponderà l'equivalente in denaro all'esercente della macchina, per il personale fisso dipendente, nella misura stabilita dai locali contratti collettivi di lavoro;

d) i mezzi necessari al trasporto del prodotto da lavorare alla macchina, in modo da non determinare rallentamento alcuno od interruzioni di lavoro della macchina stessa che non siano giustificati da casi di forza maggiore. Il produttore agricolo metterà del pari a disposizione dell'esercente la macchina i mezzi di trasporto disponibili nell'azienda sia per l'eventuale trasporto dei pezzi di ricambio della macchina stessa, sia per il trasporto dei pezzi rotti dal posto di lavoro al luogo dove è possibile ripararli e viceversa, purchè si resti nell'ambito della provincia;

e) l'alloggio, compatibilmente con le possibilità dell'azienda, del personale fisso addetto alla macchina.

Art. 5.

Il pagamento di quanto dovuto all'esercente della macchina, come corrispettivo del servizio da lui prestato, dovrà essere effettuato con le modalità ed entro il termine che verranno stabiliti negli accordi complementari provinciali.

Dopo tale termine decorrerà, a favore dell'esercente la macchina, un interesse corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 6.

La pesatura del prodotto lavorato sarà eseguita giornalmente sotto il controllo delle parti interessate o di persone da loro delegate.

A prova del controllo effettuato saranno sottoscritti dalle parti dei fogli giornalieri riportanti l'ammontare del prodotto lavorato.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti si impegnano a concludere provincialmente accordi economici collettivi complementari coi quali verranno stabiliti:

a) le tariffe da corrispondersi per le singole lavorazioni di trebbiatura, sgranatura o degusciatura;

b) i limiti di distanza entro cui il trasporto della macchina da un'aia all'altra o dal deposito all'aia, debba essere a carico del produttore agricolo;

c) le deroghe alle forniture del combustibile o del carburante, dei lubrificanti e del filo di ferro per la pressatura della paglia;

d) le clausole di carattere economico e tecnico locale che siano giustificate dalle particolari condizioni del lavoro di trebbiatura, sgranatura o degusciatura o da speciali caratteristiche dei rapporti tra produttori agricoli ed esercenti delle macchine.

Art. 8.

Il presente accordo avrà la durata di un anno e si intenderà prorogato di anno in anno se non verrà denunciato da una delle parti contraenti prima della fine di febbraio di ciascun anno.

Art. 9.

Gli accordi economici collettivi complementari avranno vigore per la campagna di trebbiatura per la quale vengono stipulati e si intenderanno rinnovati, di campagna in campagna, se non saranno denunciati da una delle parti contraenti prima del 31 marzo.

Nell'ipotesi che l'accordo complementare sia stato denunciato, le organizzazioni stipulanti si impegnano a concludere il nuovo accordo entro il 30 aprile successivo.

Qualora non fosse possibile raggiungere l'intesa, a cura della organizzazione che ha denunciato l'accordo verrà data subito comunicazione al Ministero delle corporazioni dello stato in cui sono state sospese le trattative e delle cause che non hanno consentita una soluzione positiva. Anche le altre associazioni sindacali interessate faranno pervenire al detto Ministero, entro il 5 maggio, una relazione riportante il proprio punto di vista in ordine alle questioni che non hanno consentito di stipulare il nuovo accordo.

Il vice presidente della Corporazione dei cereali potrà convocare, prima della fine di maggio, le parti per tentare di conciliare i differenti punti di vista e procedere quindi alla stipulazione del nuovo accordo.

Nel caso che l'accordo non sia raggiunto si procederà secondo le disposizioni degli articoli 8 e 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

La norma emanata dalla Corporazione, secondo la disposizione del comma che precede, avrà valore per la campagna di trebbiatura alla quale si riferisce.

Art. 10.

Le parti stipulanti si impegnano a dare la maggiore pubblicità al presente accordo nonchè alle tariffe ed alle clausole che interessano le singole provincie.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
GIOVANNI BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
VINCENZO LAI

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori*
FILIPPO CREMONESI

p. *La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri*
CARLO SEVERINI

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*
MARIO MUZZARINI

p. *La Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro*
ROLANDO BONVICINI

p. *La Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti*
MARIO MUZZARINI

p. *La Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo*
ROSARIO LABADESSA

p. *La Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari conduttori*
GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

p. *L'Ente nazionale fascista della cooperazione*
GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Felicia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Felicia » intestato nel catasto del comune di Ortanova a Cirillo Marcello fu Michele alla partita 282, foglio di mappa 2, particelle 8, 14/1, 14/2, 15, 24, 25, 26; foglio di mappa 4, particelle 1, 2, 4/A, 5, 6-*a;* foglio di mappa 5, particelle 7, 80, 88, 89 per la superficie di Ha. 209.48.82 e con l'imponibile di L. 14.176,87.

Detto fondo confina: a nord, con proprietà Iorio Tommaso, Iorio Vincenzo, Colozza Michele e Baldelli Battista; ad ovest, con strada vicinale Tancredi e proprietà Ricciardi; a sud, con proprietà Di Leo Onofrio e Mauro, fondo S. Felicita di Pavoncelli e proprietà Traisci Antonio; ad est, con proprietà Colangelo Pasquale e torrente Carapelle.

Il fondo sopradescritto, come dagli atti, è per Ha. 195.26.12 di proprietà del sig. Cirillo Marcello fu Michele, e per Ha. 14.22.70 (particella 30 del foglio di mappa 5) di proprietà del sig. Baldelli Battista di Emilio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Felicia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 485.000 (quattrocentottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 27. — D'ELIA

(286)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Morgetto e Colazze » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 luglio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Morgetto e Colazze » intestato, nel catasto del comune di Troia a Mandara Alfonso e Antonio fratelli fu Nicola, partita 687, foglio di mappa 30, particelle 18, 20, 21, 25, 26, 27; foglio di mappa 31, particelle 2, 3, 4, 8, 9, 10; per la superficie di Ha. 380.68.12, con l'imponibile di L. 21.356,07.

Il fondo « Morgetto » confina: a nord, con terreni del dott. Nicola De Meis e di Filippo Graziani fu Achille; a nord-est, con terreni di Ernesto Trifiletti fu Giuseppe; a sud e sud-est, con terreni di Antonio e Gaetano Russo di Carmine, del dott. Giuseppe Leone fu Basilio, di Antonio Orsogno di Crescenzio e altri; ad ovest, con la strada nazionale di Foggia-Napoli.

Il fondo « Colazze » confina: a nord, con terreni dell'Istituto Principe di Napoli per ciechi; a est, con terreni di Francesco Saverio Marseglia fu Michele, e di Ferdinando Iagulli di Carmelo; a sud, con terreni di Benedetto Martire fu Domenico e fratelli Guavara fu Giovanni Battista; ad ovest, con terreni di Giuseppe Martino fu Pasquale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Morgetto e Colazze » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 875.000 (ottocentosettantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 26. — D'ELIA

(287)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 gennaio 1942-XX.

Mobilitazione civile del personale civile del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Il personale civile del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 171.

(331)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 gennaio 1942-XX.

Mobilitazione civile delle agenzie di recapito telegrammi ed espressi postali e della posta pneumatica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Le agenzie di recapito telegrammi ed espressi postali e la posta pneumatica sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 268.

(330)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1942-XX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Balestra, e riconoscimento della qualità medesima al fascista Franco Bogazzi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Carlo Balestra di Mottola quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Avellino;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista Carlo Balestra di Mottola cessa dalla carica di segretario federale di Avellino, perchè nominato segretario federale « comandato » e viene nominato, in sua vece, il fascista Franco Bogazzi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Carlo Balestra di Mottola è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale segretario federale « comandato » cessando quale segretario federale di Avellino.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Bogazzi quale segretario federale di Avellino e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

(326) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 dicembre 1941-XX.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Mario Farnesi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Mario Farnesi viene nominato Ispettore del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Mario Farnesi, nominato Ispettore del P.N.F. e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

(327) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 gennaio 1942-XX.
Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmi di Livorno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, approvato con proprio decreto in data 28 marzo 1939-XVII;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmi predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 13 novembre 1941-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 55 dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, è così modificato:

« Art. 55. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

« Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano emesse ai sensi della legge sul credito agrario o siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, regolarmente costituiti e notificati all'amministrazione debitrice.

« Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi notoriamente di indiscussa solvibilità ed effetti commerciali semplici e documentati muniti della sola firma di traenza emessi da ditte commerciali di primo ordine.

« La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà superare i limiti stabiliti dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione, secondo le norme da stabilirsi con il regolamento.

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non potrà superare il ventesimo del patrimonio della Cassa. Per le operazioni interessanti gli Enti di cui alle lettere *i*) ed *r*) dell'art. 53 tale limite di fido potrà essere superato in modo per altro da non eccedere per nessuna ragione il quinto dell'ammontare del patrimonio.

« Il limite massimo del fido concedibile a ciascun nominativo per lo sconto di effetti ad una sola firma cambiariamente impegnata, non potrà comunque superare il quarantesimo del patrimonio, ed il complesso di tali operazioni non potrà eccedere il due per cento dell'insieme dei depositi e del patrimonio.

« Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari. La durata massima di tali operazioni non deve superare i cinque anni.

« L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dete cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(328)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1941-XX.

Istituzione di marche occorrenti al pagamento dell'imposta e della sovrimposta per la negoziazione dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11, ultimo comma, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, istitutivo dell'imposta sul plusvalore dei titoli azionari che delega al Ministro per le finanze di stabilire i tipi e le caratteristiche delle marche speciali di cui al terzo comma dello stesso articolo;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari;

Decreta:

Art. 1.

Per il pagamento dell'imposta e della sovrimposta sul maggior valore dei titoli azionari di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, sono istituite le seguenti marche doppie da L. 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,60 - 1 - 1,20 - 1,50 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 150 e 300.

Art. 2.

Le marche « Imposta plusvalore titoli azionari » da cent. 5 a L. 10 sono del formato carta di mm. 40×24 e composte di due sezioni distinte del formato carta di mm. 20×24 e del formato stampa di mm. 18,5×21. Quelle da L. 20 a L. 150 sono del formato carta di mm. 59×48 e composte di due sezioni distinte del formato carta di mm. 29,5×48 e del formato stampa di mm. 28×45.

Le marche da cent. 5 a L. 3 sono stampate in fotocalcografia. Quelle da L. 5 a L. 150 in calcografia. Tutte su carta bianca filigranata a coroncine reali in chiaro.

Il disegno delle marche da cent. 5 a L. 10, per le due sezioni, è composto da due motivi di foglie stilizzate in senso verticale e da due fasci littori con la scure in basso rivolta in dentro, posti ai lati delle sezioni. In alto al centro una tabellina rettangolare porta la leggenda: « Imposta plusvalore titoli azionari » in carattere romano nero su fondino a tratteggio finissimo; in basso una targa sagomata porta il valore della marca in carattere romano nero su fondino a tratteggio finissimo. La sezione di destra porta al centro l'effige di Sua Maestà il Re e Imperatore vista di profilo rivolta a sinistra; la sezione di sinistra la facciata del palazzo della Borsa, vista di scorcio.

Il disegno delle marche da L. 20 a L. 150, per le due sezioni, è composto da un motivo di foglie di alloro stilizzate in senso verticale e da un fascio littorio con la scure in basso rivolta in dentro, posti ai lati delle sezioni. In alto una tabellina rettangolare porta la leggenda: « Imposta plusvalore titoli azionari » in carattere romano nero su fondino a tratteggio finissimo; in basso al centro in un rettangolino, con ai lati due motivi simmetrici, è posto il valore in carattere nero su fondino a tratteggio finissimo. La sezione di destra porta al centro l'effige di Sua Maestà il Re e Imperatore vista di profilo rivolta a sinistra; la sezione di sinistra la facciata del palazzo della Borsa vista di scorcio. In basso di ciascuna sezione di marca, sopra un identico fondino a millerighe ondulate orizzontali, è stampata tipograficamente, in colore nero, la serie e la numerazione.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

cent.	5	azzurro
»	10	verde
»	20	rosso
»	25	nero
»	30	sepia
»	50	violetto
»	60	marrone
L.	1,00	lilla
»	1,20	bruno
»	1,50	verde oliva
»	2,00	arancione
»	3,00	blu
»	5,00	rosa pink
»	10,00	verde smeraldo
»	20,00	verde oliva
»	50,00	giallo arancio
»	100,00	blu orientale
»	150,00	bruno.

La marca « Imposta plusvalore titoli azionari » da L. 300 è del formato carta di mm. 60×48 e composta di due sezioni distinte del formato carta di mm. 30×48 e del formato stampa di mm. 27×45 ed è stampata in calcografia su carta bianca filigranata con coroncine reali in chiaro.

Il disegno, e per tutte e due le sezioni, è composto da una cornice ornamentale a motivi geometrici che racchiude, nella parte superiore due fasci littori con la scure di prospetto posti ai lati e che sostengono una targa romana con bordo bianco e fondino a linee diagonali che porta la leggenda « Imposta sull'entrata ».

Sotto la targa, nella sezione di sinistra, è posta la figura di Mercurio rivolta a sinistra e, sempre a sinistra, su fondino incrociato, è disegnata una carrucola con catene; nella sezione di destra è posta l'effige di Sua Maestà il Re e Imperatore vista di tre quarti.

Sotto le figure, in ognuna delle sezioni, è posta una targhetta con fondino ondulato in senso orizzontale per la numerazione.

Nella parte inferiore della marca è posta al centro la leggenda « Industria e commercio » ed ai lati il valore in carattere bastoncino bianco su fondo nero.

In basso al centro, fuori del formato stampa della marca, è posta la leggenda in carattere capillare « Ist. Pol. Stato Off. Carte Valori ».

La marca è stampata in colore giallo oro e porta una sovrastampa in tipo, in inchiostro nero, con la seguente leggenda: in alto « Imposta plusvalore titoli azionari » ed in basso « L. 300 ».

Art. 3.

La vendita delle nuove marche « Imposta plusvalore titoli azionari » avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli enti concessionari della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(339)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1942-XX.

Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928-VI, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928-VII, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1940-XIX, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa talune modificazioni determinate anche in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 10 dicembre 1940-XIX, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto da una delle varietà: Bertone, Roma, Senatore Novelli, Sesia, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	10 %	12 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	1 ½ %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	½ %	—
Grani ambrati	1/1 %	—
Umidità	14 %	—

Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio o Ardizzone, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	8 %	10 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	1 ½ %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/1 %	—
Umidità	14 ½ %	—

Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	6 %	8 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	1 ½ %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	3/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	14 ½ %	—

Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	10 %	12 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 1/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	3 %	3 ½ %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	3 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 ¼ %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

Gigante extra oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	3 %	4 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	3/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

Gigante oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	5 %	6 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 ½ %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 ¼ %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

Per tutti i tipi Carolina e Gigante:

sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale), a oleato (o camolino) ed a brillato;

per il riso a raffinato (o naturale) ed a oleato (o camolino) alla denominazione deve esere aggiunta l'indicazione del tipo di lavorazione;

per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del ½ %;

è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % come tolleranza normale ed al 4 % come tolleranza eccezionale, oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	3 %	3 ½ %
Rottura grossa	2 %	2 ½ %
Grani gessati	1 3/4 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	3/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 ½ %	—

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	4 %	5 %
Rottura grossa	2 ½ %	3 %
Grani gessati	2 1/2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 1/2 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 1/2 %	—

Oleato sublime oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	3 %	3 ½ %
Rottura grossa	2 %	2 ½ %
Grani gessati	1 3/4 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	3/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	16 %	—

Oleato superiore oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	4 %	5 %
Rottura grossa	2 ½ %	3 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 ½ %	—
Grani ambrati	½ %	—
Umidità	16 %	—

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	3 %	3 ½ %
Rottura grossa	2 %	2 ½ %
Grani gessati	1 3/4 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	3/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 ½ %	—

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	4 %	5 %
Rottura grossa	2 1/2 %	3 %
Grani gessati	2 1/2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 1/2 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 1/2 %	—

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % come tolleranza normale ed al 2 % come tolleranza eccezionale, oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

***

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale. Le tolleranze eccezionali stabilite per i grani striati rossi, la rottura grossa ed i grani spuntati sono consentite soltanto quando, nel campione in esame, il totale delle eccedenze dei difetti indicati, rispetto alle tolleranze normali, è compensato da un totale di riduzioni, di pari entità, rispetto alle tolleranze normali, ammesse per i grani gessati e vaiolati.

Purezza. — Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (o camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio o di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana;* esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano totalmente o quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione; sono equiparati ai grani gessati i grani piccoli verdi purchè non eccedano il limite del 0,15 % calcolato sul peso del campione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una evidente macchia alla superficie che non pregiudichi il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi quindi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri tali da pregiudicare l'aspetto del prodotto.

Grani ambrati. — Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara. — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE PERCENTUALI: Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati e/o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
Tipi riso italiano « Carolina » (a).							
1. Carolina sublime speciale	1°	10 (12)	3 (4)	1 1/2	1/2	1/10	14
2. Carolina sublime	1°	8 (10)	3 (4)	1 1/2	1	1/10	14 1/2
3. Carolina diamante speciale	1°	6 (8)	3 (4)	1 1/2	3/4	1/8	14 1/2
4. Carolina diamante extra	2°	10 (12)	3 (4)	2	1 1/4	1/8	15
Tipi riso italiano « Gigante » (a).							
1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime	2°	3 (3 1/2)	3 (4)	3	1 1/4	1/8	15
2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra	1°	3 (4)	3 (4)	2	3/4	1/8	15
3. Gigante *oppure* Maratelli	2°	5 (6)	3 (4)	2 1/2	1 1/4	1/8	15
Tipi riso italiano «Originario» (b).							
1. Splendore sublime *oppure* A.A.A. . .	1°	3 (3 1/2)	2 (2 1/2)	1 3/4	3/4	1/8	15 1/2
2. Splendore superiore	2°	4 (5)	2 1/2 (3)	2 1/2	1 1/2	1/8	15 1/2
3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime	1°	3 (3 1/2)	2 (2 1/2)	1 3/4	3/4	1/8	16
4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore	2°	4 (5)	2 1/2 (3)	2 1/2	1 1/2	1/2	16
5. Naturale sublime	1°	3 (3 1/2)	2 (2 1/2)	1 3/4	3/4	1/8	15 1/2
6. Naturale superiore	2°	4 (5)	2 1/2 (3)	2 1/2	1 1/2	1/8	15 1/2

Le percentuali indicate tra parentesi si riferiscono alle tolleranze eccezionali; le altre alle tolleranze normali. Le tolleranze eccezionali stabilite per i grani striati rossi, la rottura grossa ed i grani spuntati sono consentite soltanto quando, nel campione in esame, il totale delle eccedenze dei difetti indicati, rispetto alle tolleranze normali, è compensato da un totale di riduzioni, di pari entità, rispetto alle tolleranze normali ammesse per i grani gessati e vaiolati.

(*a*) Sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato, a oleato ed a brillato. Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del ½ %. E' tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % come tolleranza normale ed al 4 % come tolleranza eccezionale, oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

(*b*) Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non

superiore all'1 % come tolleranza normale ed al 2 % come tolleranza eccezionale oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(289)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.
Nomina del commissario dell'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Visto l'articolo 12 del proprio decreto 28 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

Il dott. Anselmo Ramponi è nominato commissario dell'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dell'estratto di castagno

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 677 del 17 marzo 1940, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 218 del 18 gennaio corrente, ha stabilito in L. 232,50 per ogni quintale di estratto liquido al 30 %, il prezzo massimo degli estratti concianti di castagno.

Per gli altri estratti di castagno, con diverso contenuto di unità tanniche, saranno apportate conseguenti variazioni nei prezzi di vendita in relazione al prezzo per unità tannica come sopra risultante.

Restano immutate le attuali condizioni di vendita.

(314)

Prezzo dell'estratto di quebracho

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 676 del 17 marzo 1940, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 219 del 18 gennaio corrente, ha stabilito in L. 337,60, per ogni quintale di estratto liquido al 37 %, il prezzo massimo degli estratti concianti di quebracho.

Per gli altri estratti di quebracho, con diverso contenuto di unità tanniche, saranno apportate conseguenti variazioni sui prezzi di vendita in relazione al prezzo per unità tannica come sopra risultante.

Restano immutate le attuali condizioni di vendita.

(315)

Distribuzione dei prodotti casalinghi-tipo di alluminio

Facendo seguito al provvedimento P. 149, del 25 ottobre 1941, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 210 del 7 gennaio 1942-XX, ha disposto l'immissione al consumo del primo contingente di articoli casalinghi di alluminio di tipo unificato ed ha stabilito che le ditte designate per la distribuzione al dettaglio debbono distribuire la propria quota ai rivenditori della stessa provincia dando al Consiglio competente comunicazione del quantitativo assegnato a ciascun rivenditore.

Le stesse ditte dovranno, a tal fine, tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

(320)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 20 gennaio 1942-XX - N. 12

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6630
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	7,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7905	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,30
Id. 3,50 % (1902)	76,725
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % (1935)	93,05
Redimibile 3,50 % (1934)	73,15
Id. 5 % (1936)	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,475
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,025
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri dieci posti di vice segretario in prova attualmente disponibili nel ruolo predetto vengono riservati a favore dei richiamati alle armi per un futuro concorso che sarà indetto dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per prender parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, conseguito in un'Università o in un Istituto universitario del Regno:

laurea in giurisprudenza;
laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in scienze poltiche.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII a 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, partecipato a relative operazioni militari oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero; per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, compresi gli insegnanti elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche e degli affari generali - Divisione I) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal segretario o dal vice segretario federale, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Gli ex combattenti che non siano iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino, mediante certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Nel caso di esito favorevole del concorso, essi non potranno conseguire la nomina se non dimostreranno, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'accoglimento della loro domanda di iscrizione;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equipazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 (del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92) nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o in quella attuale o come legonari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 6, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

m) gli aspiranti coniugati dovranno produrre una dichiarazione attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

n) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nella Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) un tema di diritto civile;

b) un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Educazione nazionale; ordinamento dei vari servizi dell'amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dpendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero e ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458. e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(296)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza a bandire per l'anno 1941-XIX pubblici concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 1941-XIX, n. 18070.1175;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri sette posti di alunno d'ordine in prova attualmente disponibili nel ruolo predetto vengono riservati a favore dei richiamati alle armi per un futuro concorso che sarà indetto dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per prender parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

ammissione al liceo scientifico;
ammissione al corso superiore dell'istituto magistrale;
ammissione alla IV classe ginnasiale;
ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico;
licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;
abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

licenza tecnica;
licenza di scuola complementare;
licenza di scuola professionale di secondo grado;
licenza dell'8ª classe integrativa.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, partecipato a relative operazioni militari oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero; per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista tra famiglie numerose il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, compresi gli insegnanti elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della educa-

zione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche e degli affari generali - divisione I) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal segretario o dal vice segretario federale, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. o ai G.U.F.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizion ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Gli ex combattenti che non siano iscritti al P. N. F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino, mediante certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Nel caso di esito favorevole del concorso, essi non potranno conseguire la nomina se non dimostreranno, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'accoglimento della loro domanda di iscrizione;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o in quella attuale o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 6, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

m) gli aspiranti coniugati dovranno produrre una dichiarazione attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

n) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione a concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenrti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458 e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(297)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso speciale a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Non oltre 13 dei posti messi a concorso potranno essere conferiti alle donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri 27 posti di alunno d'ordine in prova attualmente disponibili nel ruolo predetto vengono riservati a favore dei richiamati alle armi per un futuro concorso che sarà indetto dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Al suddetto concorso può prender parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il personale comunque non di ruolo in servizio, almeno dal 1° gennaio 1940-XVIII, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale e che dal 1° gennaio 1940-XVIII alla data del presente decreto abbia ininterrottamente disimpegnato esclusivamente mansioni proprie del gruppo *C*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche e degli affari generali Divisione I) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi un certificato comprovante la qualifica del concorrente, la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate, nonchè un rapporto nel quale siano date informazioni riservate sulle attitudini dimostrate nel disimpegno delle mansioni stesse e sulla condotta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal segretario o dal vice segretario federale, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. o ai G.U.F. o ai Fasci femminili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Gli ex combattenti che non siano iscritti al P.N.F. potranno essere ammesi al concorso a condizione che comprovino, mediante certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Nel caso di esito favorevole del concorso, essi non potranno conseguire la nomina se non dimostreranno, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'accoglimento della loro domanda di iscrizione;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) titolo di studio posseduto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, della forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di una sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o in quella attuale o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 6, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

m) gli aspiranti coniugati dovranno produrre una dichiarazione attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

n) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza in-

terruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nella Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

(298) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;

Veduto il decreto Ministeriale 30 marzo 1940-XVIII, con cui fu indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri otto posti di inserviente in prova attualmente disponibili nel ruolo predetto vengono riservati a favore dei richiamati alle armi per un futuro concorso che sarà indetto dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per prender parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, partecipato a relative operazioni militari, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero; per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche degli affari generali - divisione I) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

Sono valide per il presente concorso le domande e i documenti presentati, entro il termine prescritto (5 luglio 1940), per il concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale bandito con decreto Ministeriale 30 marzo 1940, di cui fu sospeso l'espletamento.

E' fatta salva la facoltà ai candidati che abbiano presentato domanda per il suddetto concorso di produrre, entro i termini di cui al precedente art. 3, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal segretario o dal vice segretario federale, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Gli ex combattenti che non siano iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino, mediante certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Nel caso di esito favorevole del concorso, essi non potranno conseguire la nomina se non dimostreranno, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'accoglimento della loro domanda di iscrizione;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, della forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da lire 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o in quella attuale o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre

1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale cicostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

l) gli aspiranti coniugati dovranno produrre una dichiarazione attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli aricoli 2 e 3 del decreto stesso;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di P. S.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 7.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoi del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, numero 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

(299) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per titoli, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale,

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri dieci posti di inserviente in prova attualmente disponibili nel ruolo predetto vengono riservati a favore dei richiamati alle armi per un futuro concorso che sarà indetto dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Al suddetto concorso può prender parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale comunque non di ruolo in servizio, almeno dal 1° gennaio 1940-XVIII, in qualsiasi Amministrazione dello Stato nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale, che abbia superato l'esame di compimento elementare inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche e degli affari generali - Divisione I) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione, da cui i candidati dipendono.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi un'attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e con quale qualifica, nonchè un rapporto in cui siano date informazioni riservate sulle attitudini dimostrate e sulla condotta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal segretario o dal vice segretario federale, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. o ai G.U.F.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Gli ex combattenti che non siano iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino, mediante certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Nel caso di esito favorevole del concorso, essi non potranno conseguire la nomina se non dimostreranno, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'accoglimento della loro domanda di iscrizione;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, della forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia,

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o in quella attuale o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

l) gli aspiranti coniugati dovranno produrre una dichiarazione attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di P. S.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art 13 del R decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(300)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso speciale a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi Provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per titoli, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno della Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri tre posti di agente tecnico in prova attualmente disponibile nel ruolo predetto vengono riservati a favore dei richiamati alle armi per un futuro concorso che sarà indetto dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Al suddetto concorso può prender parte, senza limite di età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio, alla data del 1° luglio 1940-XVIII, in qualsiasi amministrazione dello Stato nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale, che abbia dato prova di particolare attitudine per le mansioni di autista e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

I candidati debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore ed essere provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche e degli affari generali - divisione I) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi un'attestazione, da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e con quale qualifica, nonchè un rapporto nel quale siano date informazioni riservate sulle attitudini dimostrate e sulla condotta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal segretario o dal vice segretario federale, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. o ai G.U.F.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarneise e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Gli ex combattenti che non siano iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino, mediante certificato rilasciato dal competente segretario o vice segretario federale, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Nel caso di esito favorevole del concorso, essi non potranno conseguire la nomina se non dimostreranno, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'accoglimento della loro domanda di iscrizione;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 e certificato comprovante il possesso della patente automobilistica;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o in quella attuale o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

l) gli aspiranti coniugati dovranno produrre una dichiarazione attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni mili[illegible] in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la [illegible] qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei docu-

menti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, confermando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: Bottai

(301)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 5239 in data 17 ottobre 1941-XX, col quale l'ostetrica Zonin Regina è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Rotzo;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia di altra concorrente la stessa Zonin è stata dichiarata vincitrice di altra condotta;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Vicenza al 30 gennaio 1939-XVIII;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Agosti Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Rotzo.

Vicenza, addì 8 gennaio 1942-XX

Il prefetto: Rodano

(202)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 5239 in data 17 ottobre 1941-XIX, col quale l'ostetrica Zonin Regina, è stata dichiarata vincitrice della condotta del comune di Rotzo;

Visto che l'ostetrica Todesco Giovanna, dichiarata con lo stesso decreto, vincitrice della condotta di Bassano del Grappa (frazione Valrovina) ha rinunciato al posto;

Considerato che detta condotta di Bassano era stata da Zonin chiesta prima di quella di Rotzo in ordine di preferenza;

Visto la lettera n. 4548 in data 31 dicembre 1941-XX, del podestà di Gambellara che comunica avere la Zonin reso noto di accettare la nomina di ostetrica condotta di Bassano del Grappa, frazione Valrovina;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 381;

Decreta:

L'ostetrica Zonin Regina di Gio. Batta, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Bassano del Grappa, frazione Valrovina.

Vicenza, 8 gennaio 1942-XX

Il prefetto: Rodano

(203)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.